



**CITTA' DI LECCE**  
**SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA N. 683 DEL 18/04/2019**

**OGGETTO: Ordinanza ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Divieto di accensione fuochi, divieto di parcheggio campeggio ed abbandono rifiuti.**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- Come ogni anno, con l'approssimarsi delle festività Pasquali, ritorna sempre più pressante la necessità di far fronte al fenomeno degli incendi boschivi che interessa e coinvolge tutte le aree boscate presenti nel territorio del Comune di Lecce;

con L.R. n. 18/2000, artt. 12, 13 e 14, le Province ed i Comuni concorrono alla lotta agli incendi boschivi, ognuno per la propria competenza, utilizzando i mezzi e gli strumenti a disposizione;

- Che nel territorio, sono presenti in particolare tra le varie aree boscate e pinetate, una vasta area spesso interessata al fenomeno degli incendi boschivi quale il Parco Regionale "Bosco e Paludi di Rauccio," area di notevole interesse paesaggistico, e tutta la zona di San Cataldo, luogo di aggregazione di cittadini e turisti;

ogni anno, a seguito degli incendi boschivi sempre più numerosi ed estesi, il patrimonio delle aree boscate e pinetate ricadenti nel territorio del Comune di Lecce subisce gravi ed irreparabili danni a seguito della superficialità degli atteggiamenti degli utenti, turisti e cittadini che non si attengono alle norme elementari atte a scongiurare, per quanto possibile, il fenomeno degli incendi boschivi;

- Che la Giunta Regionale, ogni anno, emana un Decreto contenente i precetti da far rispettare all'interno di aree pinetate e/o boscate al fine di limitare l'incidenza degli incendi in dette aree di particolare interesse paesaggistico e faunistico;

la Prefettura di Lecce emana altresì una direttiva contenente le norme da osservare all'interno di tali aree;

considerato che con l'approssimarsi delle festività Pasquali e dei ponti del 25 Aprile e 1° Maggio, è necessario porre in essere ogni intervento per la prevenzione e tutela del patrimonio boschivo e costiero, anche a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

durante la stagione primaverile, tali aree protette sono meta di numerosi cittadini, turisti e campeggiatori che utilizzano, spesso, impropriamente tali aree;

l'uso di mezzi a motore, di barbecue, di attività svolte a vario titolo e nelle più svariate forme sono la prima causa degli incendi boschivi;

tali aree sono patrimonio comune a tutti e che, pertanto, devono essere preservate da ogni e qualsiasi atto che potrebbe generare, come in realtà genera, il fenomeno degli incendi;

**Visto** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

Per i motivi sopra specificati che qui si intendono espressamente indicati,

**ORDINA**

A tutti i cittadini e turisti, in occasione delle festività Pasquali e per tutta la stagione primaverile dal 21/04/2019 al 14/06/2019, **l'assoluto divieto:**

- 1. di accensione fuochi e di effettuare barbecue;**
- 2. di abbandonare rifiuti in tutte le aree boscate del territorio comunale,**
- 3. di parcheggio in aree boscate;**
- 4. di campeggio in aree non autorizzate;**

**oltre a qualsiasi altra attività che possa creare danni a dette zone;**

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio, Avviso Pubblico da divulgare sulla piattaforma del portale istituzionale dell'Ente e sui canali social della Polizia Locale di Lecce (canale Telegram "Polizia Locale Lecce Channel e pagina Facebook "Polizia Municipale di Lecce), nonché sui mass – media locali.

A norma della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Gaetano Lipari del Settore Protezione Civile, Viale Rossini 110 tel 0832/682769.

Gli Agenti di Polizia Municipale, gli Ispettori Ambientali del Comune di Lecce e tutte le Forze dell'Ordine, sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e dai Regolamenti, a carico dei trasgressori.

## **SANZIONI**

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dalla presente Ordinanza, al punto 1 riguardante l'accensione fuochi saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n.353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dal presente Decreto, al punto 2 riguardante Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste per abbandoni di rifiuti saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento Gestione Rifiuti della Città di Lecce approvato con D.C.C. N. 35 del 04/04/2003 e s.m.i..

Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 3 e 4 della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a € 500,00 estinguibile con le modalità previste dalla Legge 689/81.

## **INFORMA**

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Puglia- previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di pubblicazione della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R.24/11/1971, n° 1199).

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

Li, 18/04/2019



IL DIRIGENTE COMANDANTE  
Dott Donato ZACHEO